



Istituto Comprensivo Statale

ad indirizzo Musicale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado "Mons. Gagliano" Via Caduti di Nassiriya, 4 90010 Altavilla Milicia (PA) Tel. 091951037 - Fax 091915120







Altavilla M. 18/12/2017

Circolare N. 134

ALL'ALBO ON LINE

AI DOCENTI SPECIALIZZATI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI H

AI DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE della scuola Primaria - scuola Secondaria di 1° grado-e del Consiglio d'Intersezione

e p.c. e norma Al Dsga AI DOCENTI AI COLLABORATORI SCOLASTICI <u>SEDI</u>

Oggetto: Adempimenti per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, alla luce delle Linee guida ministeriali sulle disabilità.

La presente circolare è rivolta, oltre agli Insegnanti specializzati, anche ai coordinatori dei consigli di classe, ai docenti e ai collaboratori scolastici, al fine di ricordare a tutti, i punti essenziali per un'efficiente ed efficace azione per l'integrazione scolastica dei suddetti alunni, <u>in</u> attesa degli adempimenti previsti dalla nuova normativa.

APPLICAZIONE DPR 24/02/1994

Adempimenti:

- Trasmissione elenco alunni in situazione di handicap (inizio anno scolastico);
- Entro e non oltre il 30 Novembre avvertire le famiglie dei minori di contattare i Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile per le visite di controllo e per le nuove segnalazioni;
- Rinnovo della certificazione sanitaria entro e non oltre il 20 Gennaio;
- La Diagnosi funzionale viene redatta soltanto una volta, nel momento in cui il minore accede alla struttura sanitaria;
- Il PDF viene redatto dopo avere acquisito la Diagnosi funzionale e rinnovato in 2^ 4^ della scuola primaria, in 2^ media e alla fine di ogni ciclo di istruzione, in sede di Gruppo Misto (i Docenti specializzati scriveranno a matita, sul modello PDF, le loro proposte prima della riunione del Gruppo Misto);
- Il PEI è il documento di programmazione degli interventi integrati predisposti per l'alunno in situazione di handicap, viene redatto entro i primi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico è verificato, di norma, con cadenza trimestrale e viene aggiornato annualmente insieme agli Insegnanti Curriculari e agli operatori dell'ASL;

Le Attività di Sostegno

Nell'organizzazione delle attività di sostegno si seguono i seguenti criteri:

l'Insegnante di sostegno è contitolare della classe o delle classi in cui opera e copre un ruolo paritario che prevede scambi di conduzione (non occasionali ma precisati nelle programmazioni di

team) delle attività didattiche. Partecipa ad incontri periodici con le strutture territoriali riabilitative che intervengono nei singoli casi per salvaguardare il diritto al sostegno dell'alunno in situazione di handicap.

a) Scelte metodologiche

L'alunno mantiene il rapporto con il gruppo classe alternando momenti di applicazione individualizzata nell'aula di appartenenza ad altri di lavoro in piccoli gruppi o individualmente, (in questo caso, in linea generale, massimo 20% del monte ore), la specificazione della metodologia compare nei singoli piani educativi individualizzati degli alunni.

b) Spazi utilizzabili

Per le attività educativo-didattiche si utilizzano le aule di appartenenza, i laboratori, altri spazi a disposizione del Plesso.

c) Obiettivi educativi

Per ogni alunno in situazione di handicap vengono definiti in un piano educativo individualizzato gli obiettivi educativi ripartiti nelle diverse aree formative (area socio-affettiva e motoria, area linguistico-espressiva, area logico-matematico-scientifica).

Vengono inoltre perseguiti i seguenti obiettivi educativi trasversali:

- Elevare il livello di autostima;
- Sostenere l'integrazione nella classe;
- Acquisire un adeguato livello di autostima personale e/o scolastica;
- Aumentare i tempi di attenzione-concentrazione;
- Raggiungere un maggiore autocontrollo emotivo;
- Consolidare gli apprendimenti precedenti e promuoverne nuovi;
- Raggiungere le abilità strumentali.

d) Verifiche

Le attività di verifica degli obiettivi del Piano educativo avranno scadenza bimestrale e terranno conto dei progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza.

Le verifiche iniziali e finali si svolgono in sede di gruppo di lavoro con le famiglie e gli operatori psico-socio-sanitari pubblici e di eventuali strutture private che intervengono sugli alunni.

Il docente assegnato alle attività di sostegno

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

Docenti di classe

Tutti i docenti della classe sono parimenti responsabili del percorso educativo e formativo dell'alunno disabile, così come di ogni altro allievo.

Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell'alunno, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi formativi.

Collaboratore scolastico

è un dipendente statale che assicura agli alunni in situazione di handicap l'assistenza di base relativa all'ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché, per esigenze di particolare disagio, per l'attività di cura alla persona nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Per tale mansione è previsto uno specifico percorso formativo (Rif. C.C.N.L.)

La programmazione

Al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la Legge in questione recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"; il c. 4 stabilisce inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità.

Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.

Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.

E' vero, comunque, che talvolta si tende a considerare esaurito il ruolo formativo della scuola nella socializzazione. Una considerazione corretta di questo concetto, tuttavia, porta ad interpretare la socializzazione come uno strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo. Riemerge qui la centralità della progettazione educativa individualizzata che sulla base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto della programmazione in essa attuata.

Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri. E tale integrazione, nella misura in cui sia sostanziale e non formale, non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal contesto complessivo della classe e della comunità educante. È necessario invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno, così come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 2005, di cui si ribadisce la necessità di concreta e piena attuazione.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno e definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.

Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente Scolastico e degli Organi collegiali competenti

attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel P.O.F. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato. A questo riguardo è importante sottolineare l'importanza, in particolare nel momento del passaggio fra un grado e l'altro d'istruzione, del fascicolo individuale dell'alunno con disabilità, che dovrà essere previsto a partire dalla Scuola dell'Infanzia e comunque all'inizio del percorso di scolarizzazione, al fine di documentare il percorso formativo compiuto nell'iter scolastico.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si rimanda alla normativa vigente e alla <u>C.M. Prot.n. 4274 del 04/08/2009: Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.</u> Si raccomanda, inoltre, a tutti i coordinatori di classe/sezione e ai docenti di sostegno di curare la corretta compilazione di tutta la documentazione degli alunni disabili; ai referenti per l'inclusione e agli uffici di segreteria di vigilare sulla conservazione e la completezza della documentazione didattica e amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Fontana